

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

(92/C 84/06)

COM(91) 543 def. — SYN 383

(Presentata dalla Commissione il 18 marzo 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e, segnatamente, l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio stabilisca, tramite direttive prescrizioni minime intese a promuovere il miglioramento, in particolare nell'ambiente di lavoro, delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali direttive non devono imporre obblighi amministrativi, finanziari e giuridici che possano nuocere alla creazione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che le direttive in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, e segnatamente la direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, contengono disposizioni generali destinate a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori; che la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio del 27 novembre 1980, riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE ⁽³⁾ e la direttiva 91/322/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, si prefiggono di fissare valori limite di esposizione professionale;

considerando che la situazione particolare dei giovani sul lavoro e la particolarità dei rischi che essi corrono, segnatamente a causa della loro inesperienza, rendono necessaria una normativa complementare specifica, rispondente alle esigenze dei giovani sul lavoro;

considerando che deve essere stabilito un giusto equilibrio fra la definizione di una base di disposizioni minime, volte a garantire la protezione dei giovani sul lavoro per evitare gli abusi, e la necessaria flessibilità delle condizioni di occupazione e di lavoro;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata al Consiglio europeo di Strasburgo, in data 9 dicembre, dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri, segnatamente dichiara al punto 20 che, salvo deroghe limitate a taluni lavori leggeri, l'età minima di ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui cessa il periodo dell'istruzione obbligatoria, e comunque non inferiore ai 15 anni;

considerando che, a norma del punto 22 della Carta, devono essere adottati i provvedimenti necessari per elaborare le norme di diritto del lavoro applicabili ai giovani lavoratori affinché rispondano alle esigenze del loro sviluppo ed ai bisogni della loro formazione professionale e dell'accesso all'occupazione; che la durata del lavoro dei lavoratori minori di 18 anni deve in particolare essere limitata — senza che tale limitazione possa essere aggirata attraverso il ricorso al lavoro straordinario — ed il lavoro notturno vietato, salvo per alcuni posti di lavori determinati dalle normative o dalle regolamentazioni nazionali;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22.

considerando che nella Carta è inoltre sottolineato al punto 23 che la formazione professionale dei giovani lavoratori dovrebbe aver luogo durante il periodo di lavoro;

considerando che nella sua risoluzione sul lavoro dei bambini ^(*), il Parlamento europeo riassume gli aspetti del lavoro dei giovani e ne sottolinea gli effetti sulla salute, sulla sicurezza, nonché sullo sviluppo fisico ed intellettuale, insistendo sulla necessità di adottare una direttiva comunitaria che armonizzi le legislazioni nazionali vigenti in materia;

considerando che, per prevenire che i giovani vengano ammessi al lavoro prima di aver raggiunto un'età adeguata, è necessario che gli Stati membri vietino il lavoro prima del raggiungimento di un'età minima; che le eventuali deroghe a tale divieto, devono essere limitate a determinati lavori leggeri che non comportino rischi per la salute e la sicurezza dei bambini;

considerando che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei giovani, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che venga effettuata anticipatamente una valutazione dei rischi che riguardano segnatamente i giovani, e che i risultati di tale valutazione vengano comunicati agli interessati;

considerando che l'esposizione dei giovani ad alcuni agenti fisici, chimici o biologici e ad alcuni processi, nonché la loro assegnazione ai correlativi lavori altera lo stato di salute e di sicurezza dei giovani; che è pertanto opportuno vietare lo svolgimento di tali lavori;

considerando che alcuni tipi di attività e talune condizioni di lavoro possono nuocere alla salute dei giovani; che è pertanto opportuno garantire a questi ultimi un'organizzazione adeguata delle condizioni e dei periodi di lavoro;

considerando che la durata del lavoro deve essere adattata alle esigenze specifiche dello sviluppo fisico dei giovani soggetti alla presente direttiva; che, nello stesso intento di proteggere la salute e la sicurezza dei giovani è opportuno prevedere una base di disposizioni minime per il lavoro notturno dei giovani;

considerando che, qualora dovessero apparire indispensabili per alcune attività o situazioni particolari deroghe ai divieti ed ai limiti previsti, la loro applicazione non dovrà andar contro ai principi del sistema di protezione posto in atto;

considerando che i giovani lavoratori devono essere adeguatamente protetti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; che tale protezione deve comprendere, secondo le disposizioni vigenti nei paesi membri, la copertura per tali rischi;

considerando che il sistema di protezione previsto dalla presente direttiva rende necessaria ai fini di una sua applicazione concreta l'attuazione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai minori di 18 anni che lavorano per uno o più datori di lavoro ovvero per proprio conto, con esclusione dei lavoratori occasionali o limitati nell'ambito familiare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «datore di lavoro»: ogni persona fisica o giuridica titolare del rapporto di lavoro con il giovane lavoratore;
- b) «giovane»: ogni persona che non ha ancora compiuto 18 anni;
 - «adolescente»: ogni giovane di almeno 15 che non ha ancora compiuto 18 anni;
 - «bambino»: ogni giovane che non ha ancora compiuto 15 anni;
- c) «tempo di lavoro»: ogni periodo durante il quale il giovane è al lavoro, nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, in conformità delle legislazioni e/o prassi nazionali. Allorché un giovane lavora per più datori di lavoro, le ore di lavoro ed i giorni di lavoro vengono addizionati;
- d) «lavori leggeri»: tutti i lavori che non comportano una fatica anormale, né riguardo alla natura dei compiti considerati, né riguardo alle condizioni particolari in cui tali compiti devono essere svolti.

Articolo 3

Limiti di età

1. Gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro adeguate alla loro età, evitando segnatamente di causare danni al loro sviluppo fisico e psicologico.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il lavoro dei bambini. Tale disposizione non osta al lavoro:

- a) dei bambini che svolgono le attività previste dall'articolo 4;

(*) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 44.

- b) dei bambini che lavorano in un'impresa nel quadro di un sistema di formazione alternata, quale l'apprendistato, ovvero che compori tirocini presso l'impresa;
- c) dei bambini di almeno 13 anni che svolgono lavori leggeri.

3. Possono essere ammesse deroghe alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 2, punto c), in situazioni limitate nel tempo, corrispondenti a prassi e tradizioni nazionali consolidate, a condizione che tali deroghe non compromettano il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 4

Attività culturali e simili

L'impiego dei bambini per attività di natura culturale, artistica, sportiva e pubblicitaria è sottoposto ad autorizzazione preventiva secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 5

Valutazione — Informazione

1. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano ai giovani soggetti alla presente direttiva.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il datore di lavoro tiene conto dei rischi specifici per la sicurezza e la salute fisica e mentale del giovane, nonché di ogni possibile ripercussione sul suo sviluppo.

2. Salve le disposizioni della direttiva 89/391/CEE e, segnatamente, quelle degli articoli 6, 7, 10 e 12, la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei giovani, nell'impresa e nello stabilimento di cui si tratta, vengono valutati per ogni attività che possa presentare un rischio specifico di esposizione agli agenti e ai processi esemplificati nell'elenco non tassativo contenuto nell'allegato I.

I giovani devono essere informati di tale valutazione e di tutti i provvedimenti adottati per quanto attiene alla sicurezza ed alla protezione della salute sul lavoro.

Articolo 6

Conseguenze dei risultati della valutazione e sorveglianza medica

1. Allorché i risultati della valutazione di cui all'articolo 5 rivelano la presenza di rischi per la sicurezza o per la salute fisica, morale e mentale del giovane e, in particolare, ripercussioni sullo sviluppo, il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per prevenire l'esposizione tramite una modifica delle condizioni di lavoro e/o del tempo di lavoro.

2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o del tempo di lavoro non è tecnicamente o oggettivamente possibile, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire al giovane un cambiamento del posto di lavoro.

Possono essere ammesse deroghe per talune categorie di lavori necessari per la formazione professionale degli adolescenti.

3. Un'adeguata sorveglianza medica, tanto prima dell'esposizione quanto ad intervalli regolari in seguito, deve essere garantita ai giovani per i quali i risultati della valutazione di cui all'articolo 5 rivelano l'esistenza di rischi specifici per la sicurezza o la salute fisica o mentale e, in particolare, possibili ripercussioni sullo sviluppo.

Articolo 7

Divieto di esposizione

Salve le disposizioni della direttiva del Consiglio 80/1107/CEE e della direttiva della Commissione 91/322/CEE, i giovani non possono in nessun caso essere tenuti a svolgere attività la cui valutazione abbia rivelato l'esistenza di rischi d'esposizione, agli agenti e ai processi di cui all'allegato II, che mettano in pericolo la sicurezza o la salute fisica e mentale.

Articolo 8

Durata del lavoro

1. La durata del lavoro dei bambini e degli adolescenti che seguono l'istruzione scolastica a tempo pieno è limitata a quindici ore per settimana ed a tre ore per giorno di insegnamento per quanto riguarda i lavori leggeri.

I lavori possono essere svolti solo al di fuori delle ore di insegnamento scolastico ed a condizione che non vengano pregiudicati l'assiduità scolastica ed i benefici dell'istruzione.

2. La durata del lavoro dei giovani che non seguono regolarmente l'insegnamento scolastico a tempo pieno ovvero dei giovani che svolgono lavori durante le vacanze scolastiche non può superare le 8 ore giornaliere ovvero le 40 ore settimanali.

3. Il tempo dedicato dal giovane in formazione professionale alternata, (ai corsi di insegnamento) è compreso nella durata del lavoro.

4. In casi giustificati da ragioni oggettive, possono essere ammesse deroghe alle disposizioni del paragrafo 2, previa autorizzazione dell'autorità competente che ne fissa le modalità, e a condizione che tali deroghe non compromettano il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 9

Lavoro notturno

1. Salvo l'articolo 4, il lavoro dei giovani è vietato fra le ore 20 e le ore 6.

2. Deroghe al divieto di lavoro notturno definito al paragrafo 1 possono essere ammesse in via legislativa o regolamentare in determinati settori, a condizione che l'attività lavorativa resti vietata fra la mezzanotte e le ore 4.

3. Prima di una loro eventuale destinazione al lavoro notturno, e ad intervalli regolari successivamente, i giovani fruiscono di una valutazione gratuita del loro stato di salute e delle loro capacità.

Articolo 10

Riposo

I giovani che non seguono regolarmente l'insegnamento scolastico a tempo pieno ovvero i giovani che svolgono lavori durante le vacanze scolastiche, hanno diritto a due giorni consecutivi di riposo settimanale, nonché ad un riposo di dodici ore consecutive durante ogni periodo di ventiquattro ore.

Per comprovate ragioni di ordine tecnico o di organizzazione, il riposo settimanale può essere ridotto ma non può in alcun caso risultare inferiore a 36 ore.

Articolo 11

Congedo retribuito

I giovani che non seguono regolarmente l'insegnamento scolastico a tempo pieno fruiscono di un congedo annuale di almeno quattro settimane, retribuito secondo le modalità previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

Articolo 12

Pause

Ogni periodo di lavoro di quattro ore e mezza consecutive è seguito da una pausa di almeno trenta minuti.

Articolo 13

Protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i giovani siano protetti in maniera adeguata contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I giovani devono essere assicurati contro tali rischi secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva.

Tali sanzioni devono essere dissuasive, proporzionali ed effettive.

Articolo 15

Modifica degli allegati

Gli adeguamenti degli allegati I e II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle cognizioni nel settore oggetto della presente direttiva vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 16

La presente direttiva non può determinare una riduzione del livello di protezione dei giovani sul lavoro, rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro alla data della sua adozione.

Articolo 17

Disposizioni finali

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne danno immediatamente informazione alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***ELENCO NON ESAURIENTE DEGLI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI (ARTICOLO 5)****1. Agenti***Agenti fisici*

Movimentazione manuale diretta o indiretta di carichi comportanti rischi in particolare per la regione dorsolombare

Lavoro in un'atmosfera a pressione elevata (ad esempio: contenitori sotto pressione, immersione sottomarina)

Condizioni estreme di freddo e caldo

Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi III e IV ai sensi dell'articolo 2, punto d) della direttiva 90/679/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti biologici.

Agenti chimici

Acido fluoridrico

Acido nitrico fumante

Arsenico e suoi composti

Esteri tiofosforici

Mercurio e suoi composti

Bromuro di metile

Silicio libero

Ossido di carbonio

Cloro

Amianto.

2. Lavori

Lavori comportanti l'utilizzazione di attrezzature di lavoro a rischio specifico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 89/655/CEE

Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi

Lavori nei serragli contenenti animali feroci o velenosi

Lavori comportanti sforzi prolungati pericolosi o interventi di smontaggio

Lavori di colata di metalli in fusione

Lavori di soffiatura del vetro

Lavori di mattatoio

Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione

Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti liquidi, gas o vapori infiammabili, tossici, nocivi o corrosivi cui si applicano le disposizioni della direttiva 67/548/CEE

Lavori in sotterraneo

Lavori ad altezza pericolosa

Lavori di demolizione

Lavori comportanti rischi elettrici

Lavori comportanti:

- la guida di trattori agricoli o forestali non provvisti di dispositivi di protezione contro il ribaltamento;
- la guida di mietitrebbiatrici e di altre macchine agricole comportanti funzioni o movimenti multipli;
- la guida di mezzi e veicoli di movimento terreno;
- sforzi determinati dal ritmo di lavoro, segnatamente nei casi di lavoro a cottimo.

ALLEGATO II

ELENCO NON ESAURIENTE DEGLI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI (ARTICOLO 7)

1. Agenti

Agenti fisici:

Radiazioni ionizzanti

Agenti chimici:

Acido cianidrico

Piombo e suoi composti

Agenti chimici e neurotossici

Sostanze classificate cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione

Sostanze classificate come suscettibili di nuocere seriamente alla salute in caso di esposizione prolungata (R48)

Agenti chimici figuranti nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni durante l'attività lavorativa

2. Processi

Processi industriali figuranti nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE.
